



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Oggetto: Flash Fiber S.r.l.. - Regolamentazione della circolazione in via Brioni e in via Arsa a Chirignago Zelarino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 03/03/2015 il Consiglio dei Ministri ha definito a approvato il Piano strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia denominato "Strategia italiana per la banda ultralarga";
- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 07/02/2017, è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia e la società Flash Fiber S.r.l. che prevede una gestione semplificata degli iter autorizzativi finalizzata all'esecuzione degli interventi di realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, con la quale si prevede inoltre la costituzione di un gruppo di lavoro e di un Punto Unico di Contatto (PUC) per l'istruttoria dei progetti ed il rilascio del provvedimento finale;

Considerato che:

- in data 06/08/2018 l'impresa esecutrice SIELTE S.p.A. ha comunicato la necessità di procedere con i lavori di asfaltatura in via Brioni e in via Arsa a Chirignago Zelarino;
- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale, senza inibizione della circolazione veicolare;
- per la realizzazione dei lavori in via Arsa si rende necessario regolamentare la circolazione a senso unico alternato;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;
- la società dovrà garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti all'area di cantiere, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Riconosciuta l'esigenza di procedere con i lavori senza interdire la circolazione veicolare pedonale;

Visti:

 la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n.01171567010038 annullata dall'istante come dichiarato dalla ditta SIELTE S.p.A.. e acquisita con prot. n. 383435 del 06/08/2018;



- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 regolamentare la circolazione in via Arsa, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 le lavorazioni sono eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 km/h;
- 1.3 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 1.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la percorribilità della via, l'accesso ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

2 regolamentare la circolazione in via Brioni, secondo le seguenti disposizioni:

- 2.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 2.2 presegnalare e segnalare la strettoia a simmetrica a destra e a sinistra fissando il passaggio obbligatorio a destra e a sinistra in relazione all'area di cantiere;
- 2.3 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 2.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la percorribilità della via, l'accesso ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 3 quando i lavori interferiscono con isole ecologiche è fatto obbligo all'impresa esecutrice di contattare la Società Veritas S.p.A. al fine di concordare eventuali spostamenti alle stesse;
- 4 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite



dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

- 5 è fatto obbligo al termine di ogni giornata di lavoro di ridurre al massimo l'area di cantiere al fine di ripristinare l'ordinaria regolamentazione della circolazione;
- 6 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

7 prescrizioni a carattere generale:

- 7.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 7.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 7.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 7.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 7.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 7.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 7.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 7.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 15/09/2018 per due giorni di lavoro.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi.



Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 7 agosto 2018

IL DIRIGENTE Arch. Loris Sartori (*atto firmato digitalmente)

^{*&}quot;Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."